

CORPORAZIONE CRISTIANA
DEL
VAL-DES-BOIS

STATUTI



IMPRIMERIE COOPÉRATIVE DE REIMS
(N. MONCE, DÉL.)
24, RUE PLUCHE, 24

1885

QUESTA EDIZIONE

Questa è una traduzione italiana del testo originale francese, realizzata nel 2026 per il sito leonharmel.com. Segue l'originale frase per frase, senza tagli né aggiunte.

Il testo è riprodotto per intero, tradotto dall'edizione del 1885. È stato ricomposto nello spirito dell'originale: frontespizi e titoli seguono l'impaginazione del libro; le illustrazioni sono state ritagliate dal documento digitalizzato e restaurate.

Léon Harmel, le Bon Père du Val-des-Bois

leonharmel.com

Tradotto dalla trascrizione dell'esemplare digitalizzato dalla Bibliothèque municipale de Lyon (numelyo). BmLyon | numelyo (SJ Y 24/45, 11), Licence Ouverte.

Documento originale: [https://numelyo.bm-](https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001105569052)

[lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001105569052](https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001105569052)

Versione del 4 ottobre 2026.



CORPORAZIONE CRISTIANA

DEL

VAL-DES-BOIS



LIBRETTO-DIPLOMA

di Membro della Corporazione

rilasciato al signor

il 18.....

FIRMA DEL SEGRETARIO,

FIRMA DEL TITOLARE,



SINDACATO PROFESSIONALE
DEI PADRONI E OPERAI
DELLA
Corporazione cristiana del Val-des-Bois

S T A T U T I

Titolo I
Costituzione. — Scopo.

ARTICOLO PRIMO

Costituzione.

È costituito nella fabbrica del Val-des-Bois un Sindacato professionale tra i Padroni e le loro famiglie, da una parte, e gli operai e le loro famiglie, dall'altra, sotto la denominazione di *Corporazione Cristiana del Val-des-Bois*. (Per famiglia si intendono: il padre, la madre e i figli.)

ARTICOLO SECONDO

Scopo. — Durata.

Il Sindacato o Corporazione, costituito in virtù della legge del 21 marzo 1884, ha lo scopo di assicurare l'unione tra i padroni e gli operai, i cui sforzi concorrono, sotto forme diverse e con mezzi differenti, all'esercizio industriale della fabbrica.

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO TERZO

Istituzioni.

La Corporazione si adopererà per creare tutte le istituzioni volte allo sviluppo morale, intellettuale e professionale dei suoi membri, nonché al miglioramento della loro condizione materiale, in particolare:

A. — Associazioni fondamentali per i diversi membri della famiglia, con la loro organizzazione e i loro luoghi di riunione;

B. — Istituzioni diverse, cioè:

1^a *Divisione*. — Società di mutuo soccorso, opera per i funerali, assicurazione contro gli infortuni, servizio sanitario, bagni e lavatoi, salubrità e sufficienza degli alloggi;

2^a *Divisione*. — Fornitori privilegiati; scuole, assenze, esame all'uscita dall'asilo per entrare nella scuola, all'uscita dalla scuola per entrare in fabbrica; concorsi scolastici, biblioteche;

3^a *Divisione*. — Panetteria economica, spaccio;

4^a *Divisione*. — Acquisti diretti, esposizioni di vestiario; albergo per gli operai senza famiglia;

5^a *Divisione*. — Società di consumo;

6^a *Divisione*. — Cassa di risparmio, casse di previdenza e casse pensioni, assicurazione sulla vita; consulenze legali per tutte le circostanze della vita civile; assistenza alle vedove e agli orfani;

C. — Compagnia di Pompieri; società corale, strumentale, di ginnastica, di tiro;

D. — Igiene e misure sanitarie nei reparti; precauzioni contro gli infortuni; formazione degli apprendisti e sviluppo dell'istruzione professionale; concorsi degli apprendisti e dei giovani operai; protezione degli apprendisti e dei nuovi arrivati; esame delle osservazioni raccolte tra gli operai sul genere e la durata del lavoro, sull'attrezzatura, sulle misure disciplinari; studio per giungere a un'organizzazione del lavoro che procuri la giustizia e la pace; misure da prendere in caso di disoccupazione.

ARTICOLO QUARTO

Regolamenti interni.

I regolamenti delle associazioni fondamentali e delle istituzioni create dal Sindacato o Corporazione costituiscono i regolamenti interni, ai quali tutti i membri sono tenuti ad aderire. Questi regolamenti, dopo essere stati studiati dal Consiglio sindacale o corporativo, sono sottoposti all'Assemblea generale della Corporazione e, per quanto possibile, affissi nelle sale di riunione.

ARTICOLO QUINTO

L'Associazione, trovando nelle abitudini religiose e morali dei suoi membri le più sicure garanzie per raggiungere lo scopo che si propone, ne fa una condizione di ammissione. La Corporazione è dunque cristiana nel suo spirito; si pone sotto la tutela dell'Arcivescovo della diocesi, che è rappresentato presso di essa da un sacerdote incaricato di esercitare le funzioni spirituali di cappellano. Celebra religiosamente le feste dei suoi santi Patroni e fa celebrare ogni anno un ufficio funebre per i Confratelli defunti.

Titolo II.

**Composizione del Sindacato o Corporazione. —
Sede sociale.**

ARTICOLO SESTO

Composizione del Sindacato.

Il Sindacato o Corporazione si compone: 1° dei padroni della fabbrica e delle loro famiglie, dei direttori e impiegati superiori e delle loro famiglie; 2° degli operai e capireparto o impiegati della fabbrica, accettati dal Consiglio corporativo e che acconsentono a osservare i regolamenti indicati all'articolo quarto. Ogni famiglia di cui uno dei membri è ammesso fa parte della Corporazione e ne gode i vantaggi.

ARTICOLO SETTIMO

Esclusione.

Ogni membro della Corporazione è libero di ritirarsi quando vuole, pagando però la quota dell'anno in corso.

Chi lascia la fabbrica per un motivo qualsiasi cessa di far parte del Sindacato o Corporazione.

I casi di esclusione sono:

A. — Tre assenze consecutive alle assemblee generali, ai sensi dell'articolo diciottesimo;

B. — La cattiva condotta o l'irreligione notorie;

C. — Una condanna giudiziaria qualsiasi;

D. — L'infrazione grave e abituale agli Statuti della Corporazione o ai Regolamenti interni.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio corporativo, a maggioranza assoluta dei membri presenti.

ARTICOLO OTTAVO

Chi cessa di far parte del Sindacato o Corporazione, sia che sia stato escluso, sia che si sia ritirato volontariamente, decade da tutti i suoi diritti sul Patrimonio corporativo e sulle istituzioni create dalla Corporazione, salva la riserva stabilita agli articoli ventunesimo e ventiduesimo.

ARTICOLO NONO

Libretto corporativo.

Un libretto corporativo è consegnato al capo della famiglia di cui uno o più membri fanno parte della Corporazione. Questo libretto, intestato al suo nome e recante il suo numero d'ordine, contenente i presenti Statuti e un estratto dei regolamenti interni più importanti, resta di proprietà esclusiva della Società e deve esserle restituito in caso di partenza o di esclusione.

Questo libretto, sottoscritto con il nome del titolare e con quello del Segretario, tiene luogo di diploma. Per restare valido, deve recare ogni anno il rinnovo della firma del Segretario.

ARTICOLO DECIMO

La sede della Corporazione è stabilita nell'edificio detto del Circolo, situato nel cortile della Fabbrica. Gli archivi sono depositati nella sala dei consigli.

Titolo III.

Amministrazione.

ARTICOLO UNDICESIMO

La Corporazione, con tutte le istituzioni che ne derivano, è amministrata da un Consiglio corporativo.

ARTICOLO DODICESIMO

Consiglio Corporativo.

Il Consiglio corporativo è formato da dodici a ventiquattro membri e si compone:

A. — Per una metà, del gruppo padronale, formato dai padroni e dai collaboratori da essi scelti. In caso di partenza di uno o più dei suoi membri, il gruppo è completato dal Padrone;

B. — Per l'altra metà, del gruppo operaio, formato dal personale della fabbrica: operai, capireparto e impiegati. I consiglieri di questo gruppo sono eletti dall'assemblea generale, a maggioranza relativa dei voti.

Il mandato di consigliere ha durata illimitata. Si procede ad altre elezioni soltanto per sostituire i consiglieri del gruppo operaio dimissionari o che hanno lasciato la Società. Queste elezioni parziali si svolgono in Assemblea generale, a maggioranza relativa dei voti, su una lista presentata dal Consiglio corporativo e contenente un numero di nomi doppio rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.

ARTICOLO TREDICESIMO

Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio corporativo si compone:

A. — Del Presidente, che è sempre un Padrone;

B. — Di due Vicepresidenti;

C. — Di un Segretario e di un Vicesegretario;

D. — Di un Tesoriere e di un Tesoriere aggiunto.

Questi ultimi sei, eletti ogni due anni dal Consiglio sindacale o corporativo, devono essere scelti per metà nel gruppo padronale e per metà nel gruppo operaio.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni seduta per fissare l'ordine del giorno. Accoglie le domande o le questioni presentate da qualsiasi consigliere, da qualsiasi membro della Corporazione, al fine di incoraggiare il più possibile l'iniziativa personale, e decide sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio Corporativo.

Il Presidente vigila e assicura l'osservanza degli statuti e delle consuetudini della Corporazione. Presiede le assemblee generali e particolari, firma tutti i verbali, atti, decisioni o deliberazioni e rappresenta la Corporazione in tutti i suoi rapporti ufficiali. È incaricato di stare in giudizio in nome della Corporazione. Nelle deliberazioni del Consiglio, il suo voto prevale in caso di parità.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente, che può delegare loro tutti i suoi poteri.

I Segretari sono incaricati della redazione dei verbali, delle iscrizioni dei membri, della corrispondenza e degli archivi.

Il Tesoriere, assistito dal Tesoriere aggiunto, provvede alla riscossione delle sottoscrizioni e delle quote e gestisce il patrimonio corporativo sotto il controllo del Consiglio sindacale.

Gli acquisti di immobili, i contratti con terzi, gli investimenti di fondi e i prestiti impegneranno validamente la Società soltanto con le firme di tre membri dell'Ufficio di presidenza, quella del Presidente o di un Vicepresidente, quelle di un Segretario e di un Tesoriere, con

l'espressa condizione che uno dei firmatari faccia parte del gruppo padronale e un altro del gruppo operaio.

ARTICOLO QUINDICESIMO

Responsabilità.

Tutti i membri del consiglio sono solidalmente responsabili dei fondi della Società e delle colpe commesse nella gestione. Devono dimostrare, nelle assemblee generali, che le spese fatte dalla Società in beni mobili e immobili non superano l'ammontare delle sottoscrizioni e delle donazioni fatte dai padroni, affinché, in caso di scioglimento della Corporazione, i detti beni mobili e immobili possano tornare di diritto ai padroni, secondo l'articolo venticinquesimo.

Finché la Corporazione esiste, questi beni mobili e immobili restano nondimeno il bene comune, con piena libertà di alienazione e di trasformazione. Questa libertà cessa soltanto nel momento in cui la liquidazione è richiesta ai sensi dell'articolo venticinquesimo. Resta inteso che la manutenzione dei mobili e degli immobili rimane a carico della Corporazione.

I Tesorieri devono far firmare le loro entrate e uscite ogni trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) da tutti i membri dell'Ufficio di presidenza. Ogni sei mesi (al 31 marzo e al 30 settembre) redigeranno un rendiconto dettagliato che faranno firmare, nella seduta del mese successivo, dai membri del consiglio presenti.

ARTICOLO SEDICESIMO

Attribuzioni dei Sindaci o Consiglieri.

Le principali attribuzioni dei sindaci o consiglieri sono:

- 1 ° L'ammissione e l'esclusione dei membri della Corporazione;
- 2 ° L'organizzazione e l'alta sorveglianza delle diverse istituzioni create a favore dei membri della Corporazione. Per raggiungere

questo scopo, il consiglio designa due dei suoi membri, un sindaco del gruppo padronale e un sindaco del gruppo operaio, perché facciano parte del Consiglio direttivo di ciascuna istituzione, e sceglie, tra i membri della Corporazione, gli amministratori della detta istituzione. I nomi dei membri di questi diversi Consigli sono affissi nelle sale di riunione;

3° L'adozione di tutte le misure riguardanti l'osservanza di tutti gli statuti e le consuetudini della Corporazione;

4° Lo studio pratico di tutte le questioni relative al fine perseguito dalla Corporazione;

5° Il voto e il controllo delle entrate e delle uscite.

La quota non potrà essere fissata né modificata senza l'approvazione dell'assemblea generale, dopo il voto del Consiglio.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

Sedute.

Il Consiglio si riunisce regolarmente ogni mese, più spesso se l'Ufficio di presidenza lo richiede. Può occuparsi soltanto delle questioni che sono all'ordine del giorno. Ogni nuova misura importante è studiata da una commissione nominata dal Consiglio e composta di quattro sindaci, due per ciascun gruppo. Nella seduta successiva, sulla relazione orale o scritta della commissione, il Consiglio si pronuncia in via definitiva.

Il cappellano è convocato di diritto alle sedute.

ARTICOLO DICIOTTESIMO

Assemblee generali.

I membri della Corporazione sono convocati ogni sei mesi, verso Pasqua e verso Ognissanti, in Assemblee generali annunciate con avvisi affissi nella sede della Corporazione, almeno dieci giorni prima.

La seduta comincerà con l'appello nominale. Coloro che non potranno essere presenti dovranno avvertire o far avvertire un membro del Consiglio prima della seduta; in mancanza, saranno registrati come assenti. Chi avrà tre assenze consecutive alle Assemblee semestrali potrà per ciò stesso essere escluso dalla Società dal Consiglio sindacale o corporativo. Potranno tenersi altre Assemblee generali, senza penalità per le assenze. L'ordine del giorno delle assemblee generali è il seguente : funzionamento della Corporazione e delle istituzioni; — situazione delle associazioni fondamentali; — movimento del personale; — presentazione dell'Ufficio di presidenza quando occorra; — situazione finanziaria; studi e misure adottati dal Consiglio; — proposte varie.

Perché le deliberazioni delle Assemblee generali siano valide, occorre la presenza di almeno un quarto dei membri.

Titolo IV

Risorse. — Utile corporativo. — Patrimonio corporativo.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

Entrate.

Le risorse della Corporazione si compongono:

- A. — Dei versamenti dei soci;
- B. — Delle sovvenzioni della fabbrica;
- C. — Degli utili realizzati dalle istituzioni economiche;
- D. — Delle multe disciplinari.

ARTICOLO VENTESIMO

Impiego.

Le entrate percepite dalla Corporazione sono ripartite a cura del Consiglio nel modo seguente:

A. — Al pagamento delle spese generali, manutenzione dei mobili e degli immobili, affitti e tutte le spese richieste dalla Corporazione, sia per le sale di riunione, sia per le istituzioni fondate;

B. — Alle diverse casse di previdenza o altre istituzioni, secondo la decisione presa ogni anno dal Consiglio corporativo;

C. — All'Utile corporativo;

D. — Al Patrimonio corporativo.

ARTICOLO VENTUNESIMO

Utile corporativo.

L'Utile corporativo consiste in una somma proporzionale agli acquisti fatti per mezzo delle istituzioni economiche, che spetta a ciascuna delle famiglie dei soci. Questa somma, fissata ogni semestre dal Consiglio, è iscritta dal Tesoriere sul libretto corporativo e versata nella Cassa della Corporazione. Può essere consegnata alla famiglia soltanto nei tre casi seguenti:

A. — Al capofamiglia, quando ha compiuto cinquant'anni di età;

B. — Alla vedova, in caso di morte del capofamiglia;

C. — In caso di grave infermità di colui che mantiene la famiglia con il suo salario.

Tuttavia il Consiglio corporativo si riserva, dopo aver consultato l'Assemblea generale, di modificare, per tutti i membri della Corporazione, l'impiego dell'Utile corporativo e di versarlo ogni semestre sul conto dell'avente diritto, sia alla Cassa pensioni dello Stato, sia a una compagnia di assicurazione sulla vita.

ARTICOLO VENTIDUESIMO

In caso di partenza dalla fabbrica, di esclusione o di ritiro di un socio, il suo Utile corporativo esistente nelle casse della Corporazione è versato a suo favore alla Cassa pensioni dello Stato, a capitale riservato.

ARTICOLO VENTITREESIMO

L'Utile corporativo, essendo un puro dono della Corporazione alle famiglie dei suoi membri, è incedibile e inalienabile, e non può essere né venduto né comprato.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO

Patrimonio corporativo.

Il Patrimonio corporativo è un bene comune, inalienabile, accumulato per assicurare la perpetuità e l'indipendenza della Corporazione. È impiegato, per raggiungere questo scopo, nel modo giudicato migliore dal Consiglio sindacale o corporativo.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO

Liquidazione.

La liquidazione potrà essere decisa soltanto se uno dei due gruppi che compongono il Consiglio sindacale o corporativo la richiede all'unanimità e per iscritto, oppure se i due terzi dei sindaci di ciascuno dei due gruppi firmano la stessa richiesta. Nell'uno o nell'altro di questi casi, l'Assemblea generale è immediatamente convocata e nomina due commissari per seguire e controllare la liquidazione.

Il mobilio e l'immobile tornano di diritto ai Padroni, ai sensi dell'articolo quindicesimo. In compenso, i Padroni rinunciano ai loro diritti sul resto dell'attivo. Questo attivo è interamente depositato presso la cassa pensioni dello Stato, in tante quote quante sono le fa-

miglie che fanno parte della Corporazione il giorno della richiesta di scioglimento.

ARTICOLO VENTISEIESIMO

Feste dei Santi Patroni.

I patroni del sindacato o Corporazione sono:

Nostra Signora della Fabbrica (Notre-Dame de l'Usine), la cui festa si celebra l'8 settembre o la domenica che segue questa data;

E san Giuseppe, la cui festa si celebra la III domenica dopo Pasqua.

Inoltre, ogni anno il 2 agosto, festa di Nostra Signora degli Angeli, la Corporazione celebra l'anniversario della sua fondazione.



CONSIGLIO SINDACALE O CORPORATIVO
DELLA
Corporazione cristiana del Val-des-Bois



GRUPPO PADRONALE

Sindaci:

Signori Léon Harmel.
Félix Harmel.
François Champion.
Florentin Terneaux.
Emile Pilardeau.
Alexandre Godfroy.
Léon Aulner.

GRUPPO OPERAIO

Sindaci:

Signori François Varlet.
François Gentilhomme.
Emile Esqui.
Louis Gouverneur.
Alfred Jolivet.
Jules Charlier.
Nicolas Schaffhauser.

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Signori Léon Harmel, *Presidente*.

Félix Harmel, *Vicepresidente*.

François Varlet, *id.*

François Champion, *Segretario*.

François Gentilhomme, *Vicesegret.*

Florentin Terneaux, *Tesoriere*.

Emile Esqui, *Tesoriere aggiunto*.

Questi Statuti sono stati adottati nell'Assemblea generale di domenica 2 agosto e depositati lo stesso giorno presso il Municipio di Warmeriville, che ne ha rilasciato ricevuta.